

(N. 1046)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1955

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, stabilisce, all'ultimo comma, che i vice-brigadieri dell'Arma di nuova nomina provenienti dai corsi della Scuola sottufficiali sono assegnati « definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere ».

Da ciò deriva che i sottufficiali in parola devono rimanere alle stazioni, con conseguente impossibilità di essere impiegati in altri incarichi, per almeno quattro anni, quanti cioè in atto ne occorrono ad un vice brigadiere per ottenere la promozione al grado superiore.

In pratica la norma predetta si è palesata non rispondente alle esigenze funzionali dei

numerosi reparti mobili e di istruzione, che richiedono l'impiego di un notevole contingente di sottufficiali giovani, dando così luogo ad inconvenienti nel funzionamento del servizio, inconvenienti resi ancor più gravi dal fatto che tuttora devono essere tenuti scoperti posti nel grado di vice brigadiere per compensare il maggiore onere derivante dal mantenimento alle armi — in soprannumero agli organici — dei sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1951, n. 210.

Al fine di ovviare ai cennati inconvenienti, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale la norma di cui trattasi è modificata nel senso che un periodo di servizio presso le stazioni, ridotto però a due anni, continua a richiedersi per i vice brigadieri

nuovi promossi provenienti dai civili o dai giovani militari di truppa dell'Arma in possesso del titolo di studio [lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 588], mentre nessuna prescrizione del genere è più prevista per i provenienti dagli appuntati e carabinieri [lettera *b*) dello stesso articolo 1], nei cui riguardi, richiedendosi, tra gli altri requisiti per l'ammissione al corso allievi sottufficiali, l'aver prestato almeno un

anno di servizio presso le stazioni o reparti di impiego (articolo 3 della legge 4 novembre 1950, n. 1043), deve già presumersi una sufficiente esperienza del servizio di istituto.

Dall'applicazione del suddetto provvedimento non conseguiranno comunque nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Sul disegno di legge è stato sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 588, quale sostituito dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è modificato come segue:

« Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettere *a*) e *c*), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), saranno assegnati ai vari reparti od enti ».